

e) 02899_S Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale macro aggregato 1.04 trasferimenti correnti - IV liv. -U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali per l’ammontare di € 400.000,00.

5) di destinare per le finalità di cui agli artt. 343 e 357 della l.r. 11/2015 la quota del 3% (pari ad un ammontare di € 72.000,00) delle risorse della parte del Fondo Sociale Regionale (art. 357, comma 1, lett. a della l.r. 11/2015), iscritte ai capitoli di cui al punto 4, da ripartire in base a criteri/parametri demografici, tra i Comuni/Zone sociali che avanzano richiesta, corredata da dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000;

6) di dare atto che le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell’art. 343 del T.U. legge regionale 11/2015 potranno essere effettuati attraverso l’*Osservatorio regionale dei contratti pubblici*” o mediante altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale;

7) di precisare che le risorse di cui al presente atto sono destinate alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali e, comunque, in via prioritaria, alla costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale, così come definiti nel piano sociale regionale vigente (art. 357, co 2, l.r. n. 11/2015);

8) di prevedere che il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse interessate dal presente atto dovranno avvenire, ai sensi dell’art. 268, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 11/2015, a cura dei Comuni capofila di Zona Sociale entro il 30 giugno 2025, attraverso il Sistema informativo sociale- SISo;

9) di demandare ad atti dirigenziali, del Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione socio sanitaria. Economia sociale e terzo settore della Direzione Salute e Welfare, l’impegno e la liquidazione delle somme ripartite con il presente atto;

10) di rinviare ad altro atto il riparto e il trasferimento ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno delle risorse di cui al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU, le quali, per l’anno 2024, ammontano a complessive € 2.000.000,00, di cui € 1.000.000,00 derivanti dal FSR;

11) di pubblicare il presente atto, comprensivo degli allegati, sul *Bollettino Ufficiale* della Regione;

12) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi del comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

La Presidente
TESEI

(su proposta dell’assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di programmazione, ai sensi dell’art. 357 della legge regionale n. 11/2015. “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali” del Fondo Sociale Regionale - Anno 2024 - e disposizioni.

Il Fondo Sociale Regionale (FSR) costituisce, a norma dell’art. 357 della l.r. 09/04/2015, n. 11 “*Testo unico in materia di sanità e servizi sociali*”, una delle tre fonti ordinarie che finanziano il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali che vengono erogati sul territorio regionale. Le altre due ordinarie fonti di finanziamento trasversali alle diverse aree sociali e richiamate dal citato articolo sono le risorse proprie dei Comuni e quelle del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), ex art. 20 della legge n. 328/2000. Accanto a queste risorse va ricordato che, a partire dalla programmazione dei fondi strutturali Europei 2014-2020, si sono aggiunte le risorse del Fondo Sociale Europeo con il POR 2014-2020 ormai concluso al 31-12-2023 e quelle del Fondo Sociale Europeo Plus con il PR Umbria 2021-2027. Vanno ricordate, altresì, le risorse destinate alle Zone sociali provenienti dal Fondo Nazionale Povertà Quota Servizi da parte del MLPS.

Con il presente atto si procede al riparto e al successivo trasferimento agli Enti Locali delle risorse stanziare per l’anno 2024, destinate all’Umbria, di una delle ordinarie fonti di finanziamento della rete dei servizi sociali territoriali, ovvero del citato Fondo Sociale Regionale. L’impianto del riparto è volto a consentire agli Enti medesimi di far fronte, da un lato, al mantenimento degli ordinari servizi sociali già in corso di erogazione alle persone, dall’altro a fronteggiare gli aumentati e diversificati bisogni sociali e i conseguenti costi.

Contribuiscono a tale finalità anche le risorse afferenti all’altra fonte annuale di finanziamento della rete dei servizi territoriali, ovvero il Fondo Nazionale Politiche sociali - FNPS. Le risorse per l’anno 2024 non sono a oggi assegnate

e ripartite da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre quelle del triennio 2021-2023 sono state ripartite a favore delle Regioni con Decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 ottobre 2021 e alla Regione Umbria sono state assegnate € 6.444.958,82, per ognuna delle suddette annualità. La programmazione e il riparto da parte della Regione, con assegnazione delle medesime alle Zone sociali, è stata già predisposta per le annualità 2021 (DGR n. 361/2022) e per l'annualità 2022 (DGR n. 371 del 12-04-2023), mentre per l'anno 2023 essa è in corso ed avviene nel rispetto delle disposizioni di dettaglio circa gli adempimenti rendicontativi e di programmazione, pervenute con nota del 22-12-2023 da parte la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La legge regionale di bilancio di previsione 2024-2026, e.f. 2024 ha finanziato il Fondo Sociale Regionale per un importo complessivo di € 3.618.000,00.

L'art. 357 della l.r. 11/2015 stabilisce che le predette risorse afferenti al FSR debbano essere ripartite ogni anno con atto di programmazione della Giunta regionale come segue:

a) una porzione maggioritaria del Fondo viene ripartita alle Zone sociali in proporzione alla popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Nell'anno 2024 le risorse destinate a tale finalità ammontano ad € 3.400.000,00, di cui € 1.000.000,00 vincolati al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU;

b) in relazione alla somma di cui al punto a,) non vincolata, va tenuto conto di quanto previsto dal predetto articolo 357 della l.r. 11/2015 il quale riserva una percentuale, compresa tra il 3% e il 10%, di dette risorse alle finalità previste dall'art. 343 del citato TU (incentivare la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 "*Disciplina delle cooperative sociali*", per la fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi). Con il presente atto di riparto si stabilisce che per le finalità suddette la quota sia pari al 3% delle risorse, corrispondente quindi ad € 72.000,00, definendo, inoltre, le procedure, i termini e le modalità per la erogazione di tali risorse alle zone sociali, nonché le tipologie e le procedure di verifica e di controllo;

c) un'ulteriore parte del fondo, che per l'anno 2024 ammonta ad € 218.000,00, viene destinata dalla Giunta regionale alla propria attività di programmazione sociale e all'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 328/2000, art. 8, comma 3, lettere c), d), e), f), m).

L'ammontare complessivo di risorse cui fa riferimento il presente atto è, pertanto, pari ad € 2.400.000,00 senza includere da un lato le risorse che vanno ad integrare gli interventi di cui al Piano Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA), ai sensi del Capo V del citato TU, per un ammontare di € 1.000.000,00, portando così lo stanziamento complessivo a favore dei Comuni capifila di Zona sociale per il predetto Piano ad € 2.000.000,00, dall'altro le risorse di cui al comma 2 dell'art. 357 per le quali saranno dettate disposizioni con successivi atti.

IL QUADRO ISTITUZIONALE/ORGANIZZATIVO

Quanto al quadro istituzionale-organizzativo che fa da sfondo al presente atto di riparto delle risorse viene confermato quello già esistente per le precedenti programmazioni ovvero quello disegnato dalla legge regionale 11/2015 che riconosce, quale livello ottimale per la gestione dei servizi sociali, le Zone sociali costituite, prevalentemente, attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La Convenzione per la gestione associata, richiamata all'art. 265 del TU 11/2015, diventa, pertanto, lo strumento attraverso il quale i Comuni conferiscono la delega per l'esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali alla Zona Sociale ed individuano il Comune capofila della Zona quale ente delegato all'esercizio delle attività indicate nella medesima Convenzione, il quale, senza acquisirne la titolarità, agisce, per conto dei Comuni della Zona, secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, uniformità e appropriatezza, nel sistema di offerta ed equità nell'accesso alle prestazioni. In forza di ciò il Comune capofila pone in essere atti a rilevanza esterna, in nome e per conto dei Comuni della Zona sociale.

Va ricordato che, a partire dal 2017, anche come passaggio necessario e propedeutico all'attuazione degli interventi previsti nel POR-FSE Umbria 2014-2020 all'Asse II 2 "*Inclusione Sociale e lotta alla povertà*", tutte le Zone sociali hanno rinnovato, o integrato, le convenzioni per la gestione associata delle funzioni in materia sociale esistenti, ricorrendo allo strumento della Convenzione di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000, fatta eccezione che per la Zona sociale n. 5, dove, sempre nel 2017 è stata costituita l'Unione dei comuni (art. 32 d.lgs 267/2000) denominata "*Unione dei Comuni del Trasimeno*", tra i Comuni di Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegara, e Tuoro sul Trasimeno, prevedendo il conferimento all'Unione anche delle funzioni e dei servizi sociali. La maggior parte delle Zone sociali, a partire dalla fine del 2023, hanno rinnovato o stanno procedendo a rinnovare le suddette Convenzioni in base alle scadenze fissate, ma per lo più ricondotte al 31-12-2023 ovvero alla fine del periodi di utilizzo delle risorse dei POR FSE 2014-2020.

Il Piano sociale regionale, approvato con la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 156 del 07/03/2017, è tutt'ora l'atto strategico di riferimento della programmazione regionale, il quale ha ridisegnato la *governance* sociale, spingendo, anche con riferimento all'utilizzo dei fondi europei, verso una programmazione integrata degli interventi sociali.

Per quanto riguarda Fondi strutturali è stata avviata la nuova programmazione del Fondo sociale europeo Plus a seguito della DGR 1318 del 14-12-2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8610 final del 23.11.2022 di approvazione del programma "PR Umbria FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Umbria in Italia - CCI 2021IT05SFPR016.

Per quanto riguarda le azioni del PR FSE+ 2021-2027 dell'Asse Inclusione sociale, ricondotte prioritariamente negli obiettivi specifici h) e k), in linea con la programmazione 2014-2020, sono state previste azioni su due grandi schemi logici di programmazione che, a sua volta, rispondono alla compresenza di una duplice *ratio* "sviluppo strutturale/sostegno attuativo":

— le azioni a regia centrale, attuate direttamente dalla Regione prioritariamente attraverso l'istituto della concessione amministrativa ex L. 241/90 art. 12, anche attraverso procedure di evidenza pubblica o affidamento a soggetti *in house*;

— le azioni strutturate su scala territoriale, a livello di Zona sociale di cui all'art. 265 della l.r. 11/2015 in base al riconoscimento della titolarità delle funzioni in materia di politiche sociali, nonché lo svolgimento delle attività di cui all'art. 6 della l. 328/2000, poste in capo ai Comuni i quali esercitano tale funzione in modo associato tramite le Zone sociali ex art. 268-bis della medesima l.r. 11/2015. Il riferimento giuridico nella regolamentazione dei rapporti tra Regione e Zona sociale si sostanzia nell'accordo di collaborazione, di cui all'art. 15 della l. 241/90, quale contesto di chiara disciplina di funzioni, compiti e responsabilità fra le parti, dalla programmazione all'attuazione dell'azioni.

In merito alle azioni a regia centrale esse si configurano come interventi che vanno da misure a favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica e sociale anche conseguenti alla nascita di un bambino, per facilitare il reinserimento lavorativo della madre/padre tramite l'offerta di servizi/voucher a fini conciliativi ad interventi volti alla promozione di percorsi di inclusione socio lavorativa, per soggetti in condizioni di svantaggio e/o a rischio di esclusione sociale, attraverso un'offerta integrata di orientamento, accompagnamento e formazione e/o per il tramite di tirocini extracurricolari, percorsi di formazione e riqualificazione professionale rivolti alle persone sottoposte ad esecuzione penale da svolgersi all'interno degli Istituti penitenziari del territorio regionale e tirocini in extra-muraria. Inoltre, sono previsti interventi volti alla promozione di progetti da parte degli Enti del Terzo settore (economia sociale) per consolidare e sviluppare sistemi di welfare territoriali innovativi tesi a riqualificare i servizi della rete territoriale o a promuoverne di nuovi, coniugando lo sviluppo locale e il sistema di welfare, nonché progetti volti a promuovere il miglioramento della qualità della vita, della partecipazione sociale attiva e della sicurezza delle persone che invecchiano. Infine, sono previste azioni di sistema a supporto e per la riqualificazione dei servizi sociali. Per tutte queste azioni verranno adottati appositi atti di programmazione con i relativi provvedimenti istitutivi che daranno disposizioni sul contenuto e sull'avvio delle stesse.

Per quanto attiene alle azioni da realizzare su scala territoriale, posto che la *ratio* ultima del ricorso al FSE+ è fondata sull'effettivo apporto strutturale delle sue risorse, accompagnato dal sostegno ai singoli sistemi di policy interessati dai cambiamenti, in un orizzonte di medio termine, le azioni che vengono finanziate tengono conto della necessità del mantenimento e della estensione dei livelli di prestazione dei servizi, come condizione necessaria per lo sviluppo anche dei nuovi modelli e le azioni inserite riguardano per lo più servizi e interventi rivolti a minori, minori con disabilità e in generale alle persone con disabilità, a persone non autosufficienti nonché alle loro famiglie. Con DGR 983 del 27-09-2023 è stata dettata la programmazione attuativa per il triennio 2023-2025 riferita alle seguenti azioni previste nell'Asse Inclusione, obiettivi specifici h) e k) per un complessivo di risorse pari ad € 6.800.000,00:

a) *Interventi socio educativi di supporto alla domiciliarità* (OS K) per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 5.900.000,00 di cui € 2.648.092,79 sono state destinate per la programmazione triennale 2023-2025;

b) *Assistenza domiciliare minori con disabilità e integrazione scolastica* (OS K), per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 5.000.000,00 di cui € 1.705.843,07 sono state destinate per la programmazione triennale 2023-2025;

c) *Servizio di accompagnamento al lavoro per le persone con disabilità - SAL per adulti e giovani* (OS H), per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 3.500.000,00 di cui € 901.243,95 sono state destinate alla programmazione triennale 2023-2025;

d) *Inclusione sociale delle persone con disabilità - Supporto alla vita indipendente - e supporto alla domiciliarità degli anziani non autosufficienti* (OS K) per la quale sono previste risorse complessive pari ad € 7.000.000,00 e sono state programmate solo parte delle risorse destinate all'intervento 'Vita Indipendente' da realizzare in favore delle persone con disabilità per € 1.544.820,19.

Con DGR 1404 del 28-12-2023, a seguito degli esiti di una procedura di manifestazione di interesse con le Zone sociali, è stato approvato lo schema di accordo di collaborazione da stipulare con ciascuna Zona corredato dalle schede tecniche delle azioni oggetto dell'accordo ed è in corso la chiusura della fase di perfezionamento con le sottoscrizioni degli accordi per poi dare avvio alle attività nei territori.

Costituisce una priorità l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali, al di là delle specificità delle fonti di finanziamento, soprattutto in questa fase di avvio attuativo della programmazione del PR FSE+ 2021-2027.

Il quadro della programmazione delle risorse per l'attuazione di interventi e servizi, deve contemplare il finanziamento degli Investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 Componente 2 - Inclusione e Coesione. Di fatto le risorse destinate al territorio umbro per la realizzazione degli Investimenti, ammontano complessivamente ad euro 16.970.500,00.

Gli Investimenti su scala zonale: 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini con risorse paria ad € 1.480.500,00 per il finanziamento di n. 7 progetti; 1.1.2 Autonomia degli anziani non autosufficienti con risorse paria ad € 4.920.000,00 per il finanziamento di n. 2 progetti; 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione con risorse paria ad € 990.000,00 per il finanziamento di n. 3 progetti; 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori con risorse paria ad € 63 0.000,00 per il finanziamento di n. 3 progetti; 1.2 Percorsi di autonomia persone con disabilità con risorse paria ad € 7.150.000,00 per il finanziamento di n. 10 progetti; 1.3 Povertà estrema. Housing first con risorse paria ad € 710.000,00 per il finanziamento di n. 1 progetto e 1.3 Povertà estrema. Centri servizi con risorse paria ad € 1.090.000,00 per il finanziamento di n. 1 progetto.

Accanto a tali azioni vanno ricordate le azioni a titolarità regionale contemplate nella nuova programmazione FSE Plus 21/27. Dette azioni sono in continuità con la precedente programmazione e verranno attuate attraverso l'istituto della concessione di contributi/sovvenzioni ex l. 241/90 art. 12, attraverso procedure ad evidenza pubblica, rivolta a soggetti del terzo settore. i finanziamenti sono finalizzati a porre in atto gli interventi specifici di seguito riportati: inclusione socio lavorativa delle persone adulte e minori in esecuzione penale; Interventi di inclusione socio lavorativa delle persone vulnerabili seguite dai servizi sociali; sostegno alle azioni per promuovere l'invecchiamento attivo e l'innovazione sociale. In particolare si richiamano le tre azioni di sistema, nello specifico gli interventi LIVEAS, Osservatorio Disabilità e Sistema di Monitoraggio (DGR 738 del 02/07/2018), formazione e definizione degli uffici di Cittadinanza, Sviluppo del sistema di accreditamento sociale e socio sanitario ed un intervento volto a 'Ri-orientare l'azione regionale nelle politiche sociali in Umbria' il cui esito ha portato a rivedere l'impianto normativo della Regione Umbria, recependo nella legislazione regionale quanto previsto dalla legislazione statale in tema di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento (d.lgs. n. 117/2017) con la legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 "Disposizioni in materia di amministrazione condivisa".

RIPARTO DELLE RISORSE:

VINCOLI

Sotto l'aspetto formale la presente ripartizione di risorse conferma la consolidata articolazione per macro-aree di intervento.

CRITERI

Per ogni macro-area, nel rispetto dell'art. 357 della l.r. n. 11/2015, viene preso a riferimento il dato della popolazione residente (ultimo dato ISTAT disponibile relativi alla popolazione residente al 01-01-2023 e al censimento 2020), ponderato dai seguenti parametri:

a) *demografico* (popolazione residente e numero delle famiglie residenti, tenuto conto della centralità attribuita alla famiglia ed ai soggetti che la compongono nell'ottica dell'interdipendenza dei problemi dei singoli con i micro contesti di riferimento);

b) *sociale*, connesso ai caratteri della popolazione target delle aree di intervento destinatarie delle politiche sociali. Le caratteristiche sociali costituiscono, infatti, un importante indicatore di bisogni ed esigenze differenziati, ai quali fare riferimento nella definizione degli interventi sociali.

Di seguito si descrive la proposta di riparto delle risorse, come riportata nella tabella, allegato 1) al presente atto e parte integrante e sostanziale del medesimo.

MACROAREE

AREA minori

Le risorse sono destinate alle finalità definite con le Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e

delle responsabilità familiari, approvate con DGR n. 405 del 08/03/2010, tenendo conto, comunque, di tutti gli interventi messi in atto a livello nazionale e regionale ed attuati dagli Enti locali per fronteggiare i nuovi fabbisogni conseguenti ai cambiamenti sociali ed economici determinati dalla recente emergenza sanitaria. Si intende, pertanto, sostenere i minori accolti nei servizi residenziali con percorsi volti al sostegno e alla tutela degli stessi.

In questa macro area si richiede una specifica attenzione agli interventi che di seguito si elencano:

- tutela e protezione dei minori;
- sostegno alle competenze genitoriali, alla luce, anche, dei cambiamenti connessi all'emergenza sanitaria;
- promozione di opportunità socio-educative e di partecipazione dei ragazzi alla vita di comunità;
- prevenzione e contrasto dei fattori di disagio che influiscono negativamente sulla crescita dei bambini e degli adolescenti;
- valorizzazione delle relazioni intergenerazionali e tra coetanei.

Inoltre, al fine di dare continuità a quanto già previsto con DGR 199/2019 e DGR 455/2019, una quota di almeno il 5% delle risorse assegnate a questa area, dovrà essere destinata, da parte di tutte le Zone sociali (fatta eccezione per le Zone sociali di Perugia e di Terni le quali contribuiscono con risorse proprie), al sostegno dei servizi/interventi, come sotto elencati, rivolti ai *minori al seguito delle donne vittime di violenza*, in ospitalità presso i servizi specialistici del sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, centri antiviolenza e case rifugio o strutture di emergenza/urgenza, attività ludico ricreative, attività di animazione e interventi socio - educativi. Qualora non si verifici la necessità suddetta le risorse dovranno essere destinate per le finalità definite con le Linee di indirizzo regionali per l'area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari, come sopra detto. Tuttavia rispetto a tale specifica destinazione si ritiene opportuno anche le programmazioni future aprire un confronto con i territori per analizzare le eventuali criticità.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 436.500,00 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT,
 - b) 10% numero delle famiglie sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- 50% criterio sociale di cui:
 - a) 25% popolazione minorile [0 e 4 anni] secondo gli ultimi dati ISTAT,
 - b) 25% alla popolazione minorile [0 e 18 anni] secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA persone anziane

Le risorse sono destinate ad interventi, azioni e servizi socio assistenziali a favore di anziani, soli o in coppia, anziani senza reti di sostegno o con reti sociali deboli, anziani senza casa, anziani con insufficiente livello di reddito, in attuazione della Linea guida regionale per la pianificazione sociale di territorio nell'area anziani approvata con DGR n. 1776 del 15/12/2008.

Agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti sono destinate le risorse del Fondo per la non autosufficienza di cui al Capo V della l.r. 11/2015 (per tale specifico settore si rinvia, pertanto, alla programmazione del Piano per la non autosufficienza - PRINA).

Parte delle risorse destinate all'area Anziani dovranno essere vincolate al sostegno di attività e interventi delle associazioni di anziani e delle Università della terza età, comunque denominate, in misura proporzionale agli importi erogati negli anni precedenti, tenuto conto dei trasferimenti relativi alla suddetta macro area.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area sono pari ad € 145.500,00 e sono ripartite fra le Zone sociali in base ai seguenti criteri:

- 50% criterio demografico di cui:
 - a) 40% popolazione residente, sulla base degli ultimi dati ISTAT,
 - b) 10% numero delle famiglie, sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- 50% criterio sociale di cui:
 - c) 25% popolazione entro la fascia di età 65 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT,
 - d) 25% popolazione entro la fascia di età 80 anni e oltre, secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA persone con disabilità/non autosufficienza

Relativamente a questa area è necessario ripercorrere l'evoluzione programmatoria che si è sviluppata negli ultimi anni, che ha trovato la sua sintesi e conseguente attuazione nel Piano sociale regionale 2017-2019. In particolare, va

premessi che le politiche regionali per l'inclusione sociale delle persone con disabilità devono prevedere un modello organizzativo intersettoriale e una offerta di servizi diversificata, ancorata ai luoghi e ai tempi di vita, aperta a tutta la comunità locale a partire dai quattro pilastri fondamentali della salute, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva. Entro questo quadro programmatico sono previsti interventi a valere su risorse:

— nazionali, si fa riferimento alle risorse annuali del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, quelle che finanziano gli interventi di cui alla L. 112/2016 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*" e quelle del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e suoi Decreti attuativi. Infine, da ultimo, si ricordano anche le risorse a valere sul Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020, con le quali nell'ambito della sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Umbria (ex delibera CIPESS 27/2021) - azione "*Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità*" è stato possibile finanziare progetti di potenziamento delle autonomie possibili (sperimentazione di progetti di vita indipendente);

— regionali, quali in particolare quelli volte a finanziare gli interventi e servizi previsti nel Piano Regionale per la Non Autosufficienza, il cui ultimo Piano per le annualità 2022-2024 è stato adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 409 del 19-04-2023 ed è stato trasmesso all'Assemblea Legislativa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 326 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali - L.R. 11/2015,

— Europee, ovvero quelli a valere sul POR FSE Umbria 2014-2020, i cui interventi sono in fase di chiusura e termineranno tutti al 31-12-2023 e sul PO Umbria FSE+ 2021-2027, i cui interventi sono in fase di avvio.

Tutte le suddette risorse sono oggetto di programmazione con atti separati dal presente.

È utile, in ogni caso, richiamare le azioni che con citate risorse vengono già sostenute e rendono possibili sperimentazioni innovative:

— assistenza scolastica di alunni con disabilità anche con le modalità operative messe in atto e sperimentate durante il periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici a causa dell'emergenza Covid_19, così da sostenere, in caso di richiesta della famiglia, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante l'erogazione di prestazioni individuali domiciliari finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche;

— conversione della domiciliarità in percorsi laboratoriali abilitativo-cognitivi;

— potenziamento dei progetti di autonomia e d'inserimento lavorativo, anche attraverso la sperimentazione di percorsi di continuità, terminato l'iter formativo (promozione di tirocini extracurricolari scuola-lavoro e curricolari);

— potenziamento degli interventi volti all'empowerment delle competenze delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai Servizi di Accompagnamento al Lavoro (SAL);

— attuazione di progetti volti a promuovere la vita indipendente e a sperimentare modelli di finanziamento dedicati a promuovere percorsi di "vita Indipendente";

— attuazione delle disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso le azioni finanziate dal Piano Operativo regionale;

QUOTA RELATIVA ALLE SOMME DA CORRISPONDERE ALLE ASL UMBRIA:

— per i cittadini affetti da T.B.C. che, ai sensi dell'art. 5 della legge 1088/1970 "*Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi*", hanno diritto, alla corresponsione di una indennità accertata dai competenti organi delle ASL qualora non assicurati presso l'INPS oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge;

— per i cittadini titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, che, ai sensi dell'art. 27 della l. 104/92 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*", hanno diritto al rimborso della spesa per la modifica degli strumenti di guida, nella misura del 20 per cento.

La copertura finanziaria dei suddetti benefici, le cui competenze sono passate dal nazionale alle regioni, viene garantita con risorse del Fondo di cui al presente atto e iscritte al capitolo di bilancio R2884. Gli importi delle indennità e dei rimborsi, ai sensi delle citate normative, vengono istruite ed erogate ai beneficiari da parte delle ASL competenti territorialmente e, a quest'ultime la regione garantisce la relativa copertura finanziaria. Relativamente alle spese sostenute per detti sussidi nell'anno 2022, a fronte della nota regionale del 15-02-2024 prot. n. 0034399, inviate all'ASL 1 e all'ASL 2, sono pervenute le relazioni e da esse risultano essere stati riconosciuti da parte delle stesse ASL rimborsi, per la spesa relativa alla modifica degli strumenti di guida, di cui al citato art. 27 della l. 104/92, per un importo complessivo pari ad € 10.245,13, afferenti al ristoro di costi sostenuti, sia da parte dell'ASL 1 e dell'ASL 2, per i cittadini titolari di patente guida ai sensi dell'art. 27 della l. 104/92 e per i cittadini affetti da T.B.C. (come da nota del 15-02-2024 prot. n. 0034545 ASL 2 e da nota del 03-02-2024 prot. n. 0046410 ASL 1).

AREA Famiglie vulnerabili

Nella macro-area delle famiglie a rischio sociale sono stati sempre ricompresi, negli atti di programmazione del FSR, tutti quegli interventi a favore delle famiglie collocabili appena al di sopra della linea della povertà (famiglie a reddito medio-basso), ma che, per il sopraggiungere di eventi cumulativi di svantaggio, possono scivolare verso una condizione aperta di disagio fino all'esclusione e alla povertà. La crisi economica e lavorativa, iniziata con la fase pandemica, si è ripercossa anche sulle famiglie con redditi medi, determinando di fatto una situazione di svantaggio e riduzione di risorse da parte delle famiglie non coltabile in breve termine.

Inoltre anche in Umbria sta riscontrando un vero cambiamento demografico, ormai in corso da oltre un quinquennio, rispetto al quale in sede di programmazione va posta particolare attenzione riguardo alle possibili misure a sostegno delle famiglie.

L'inversione di rotta socio demografica è una priorità rispetto alla quale anche la Regione Umbria ha posto particolare attenzione in sede di definizione delle politiche e di programmazione delle risorse: nel 2022 le nascite sono scese a 393mila, facendo registrando un calo dell'1,7% sull'anno precedente. Il numero medio di figli per donna scende a 1,24, evidenziando una lieve flessione sul 2021(1,25); la stima provvisoria elaborata sui primi 6 mesi del 2023 ha evidenziato una fecondità pari a 1,22 figli per donna (Dati tratti da Rapporto del 27-10-2023 "Natalità e fecondità - Anno 2022" della Regione Umbria - Umbria in cifre). La diminuzione della natalità diminuisce progressivamente la componente attiva della società che nel paese produce ricchezza e che consente di finanziare e far funzionare il sistema di welfare pubblico.

Inoltre la criticità del rapporto tra due componenti della popolazione (che è di circa 22 anziani ogni 10 bambini < 14 anni) e l'innalzamento dell'indice di vecchiaia (dal 2013 è arrivato nel 2022 al 223%), stanno ad indicare come la popolazione umbra stia progressivamente invecchiando. Infatti al 1° gennaio 2023, oltre un quarto dei residenti in Umbria ha almeno 65 anni. Gli over 65 sono, infatti, 228.572 e rappresentano il 26,8% della popolazione, di questi quasi la metà (105.930 unità, il 12,4% del totale) appartiene alla fascia d'età dei «giovani anziani» (65-74 anni); 81.682 (il 9,6% dei residenti) costituiscono la classe degli «anziani» (75-84 anni) e oltre 40mila (40.960 unità, il 4,8% degli umbri) sono i «grandi anziani» (con età superiore a 85 anni) (Dati tratti da Rapporto "Gli Anziani in Umbria", ottobre 2023 - della Regione Umbria - Umbria in cifre).

Ne deriva che particolare attenzione va rivolta anche agli interventi che tendono ad alleviare il lavoro di cura per i componenti più fragili del nucleo familiare (persone anziane, figli minori, persone con disabilità) in modo da garantire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.

Le risorse stanziare per questa macro area, pertanto, possono essere destinate ad interventi, sia in forma di contributi che di servizi, a favore del suddetto target di famiglie al fine di contrastare e interrompere la traiettoria discendente verso forme conclamate di disagio/povertà, nonché per facilitare la conciliazione di vita e lavoro. Quanto alla modalità di gestione si dovrà tener conto anche delle altre misure, messe in atto, con risorse comunitarie nazionali e regionali, in ciascuna zona sociale, a favore delle famiglie e delle misure regionali a favore delle famiglie in corso di attuazione.

Sulla base di quanto sopra esposto, le risorse destinate a questa area per l'anno 2024 ammontano ad € 242.500,00.

Le suddette risorse sono ripartite secondo i seguenti criteri socio-demografico:

- a) 50% popolazione residente secondo gli ultimi dati ISTAT,
- b) 50% numero delle famiglie secondo gli ultimi dati ISTAT.

AREA Povertà

Nella macro-area povertà le risorse del Fondo Sociale Regionale ammontano ad € 388.000,00 e sono allocate al cap. 02899_S del bilancio di previsione 2024/2025 (e.f 20243).

Le risorse relative alla presente macro-area di intervento sono destinate ad implementare la dotazione finanziaria di derivazione nazionale spettante ad ogni Zona sociale allo scopo di garantire l'allineamento dei Servizi agli standard richiesti dalla programmazione stessa.

Il Piano regionale per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà per il triennio 2021 - 2023, adottato con Deliberazione n. 431 del 26/04/2023, mette a sistema le diverse fonti di finanziamento, destinate al territorio regionale, per interventi e servizi di contrasto alla povertà. Le risorse del Fondo Sociale Regionale costituiscono una misura importante per la loro complementarietà alla Quota Servizi del Fondo Nazionale Povertà (FPQS), la cui destinazione prevalente è rivolta ai percettori della misura nazionale denominata Assegno di Inclusione ADI.

L'analisi e la valutazione dell'impatto delle risorse europee, nazionali e regionali sul territorio umbro, ha evidenziato l'avvenuto avvio e implementazione delle misure e degli interventi, in linea con le risorse assegnate.

La stessa analisi e valutazione ha portato in primo piano l'esigenza, da parte dei territori, di poter gestire risorse non destinate esclusivamente a target specifici ma atte a servire, all'occorrenza, tutte quelle situazioni che richiedono interventi flessibili e tempestivi.

Le risorse in oggetto, pari ad € 388.000,00, saranno trasferite alle Zone sociali secondo i seguenti criteri:

- a) 50% criterio demografico in base alla popolazione residente sulla base degli ultimi dati ISTAT,
- b) 50% criterio sociale di cui:

— 40% incidenza povertà secondo i dati dell'Osservatorio regionale sulle povertà - indice della povertà relativa alla popolazione residente;

— 10% criterio sociale sulla base dell'incidenza delle famiglie 'sicuramente povere' - indice della povertà assoluta della popolazione residente.

SOSTEGNO ALLA RETE DEGLI UFFICI DELLA CITTADINANZA (ART. 284 L.R. 11/2015) - PRESA IN CARICO E SISO.

In aderenza alla Legge 328 (art. 1, c. 6), l'Ufficio della cittadinanza (UdC) rappresenta, per la Regione Umbria, insieme all'Ufficio di piano, uno snodo strategico di esercizio delle funzioni sociali. Gli Uffici della cittadinanza sono oggi distribuiti capillarmente sul territorio regionale, per un totale di 35 (DGR n. 848/2008). Essi sono progettati su scala zonale e, quindi, sul presupposto della gestione associata dei servizi, immaginati, inizialmente, con una dotazione minima di due assistenti sociali, un educatore ed un comunicatore, si sono via via arricchiti, nel corso degli anni, dell'operatività di nuove figure professionali (sociologi, mediatori, psicologi).

Sono la porta unica di accesso dell'utenza alla rete dei servizi finalizzata alla presa in carico delle persone, delle famiglie, nonché dell'intera comunità di riferimento. Lavorano in sinergia con le istituzioni ed il territorio (Distretti socio-sanitari, Centri per l'impiego, scuole, ecc...).

L'esperienza sin qui maturata, i nuovi bisogni sociali e socio-sanitari scaturiti anche in seguito all'emergenza sanitaria, la nuova programmazione nazionale (D.Lgs. n. 147 del 2017, 'Piano Povertà', nuovo PSN) ed europea, l'implementazione del Sistema Informativo Sociale (SISO), richiedono un maggiore coinvolgimento dei territori, quali co-attori, insieme al livello regionale, di un irrobustimento delle reti territoriali di protezione sociale e della rimodulazione dei servizi in aderenza ai nuovi bisogni. Si è ritenuto, pertanto, di avviare, già dallo scorso anno, un percorso formativo teso a rafforzare le nuove competenze richieste agli operatori degli UdC, legate, tra le altre: all'emergenza, alla capacità amministrativa di gestione dei nuovi fondi nazionali e delle risorse del Fondo Sociale Europeo, al corretto utilizzo del Sistema Informativo Sociale, così da accompagnare l'innovazione di detti Uffici (ex DGR 994/2020), anche in previsione dell'avvio della nuova fase di programmazione zonale (PdZ).

Il SISO, quale buona prassi della Regione Umbria, consente di assicurare una conoscenza "in tempo reale" dei bisogni espressi dalla cittadinanza e, al tempo stesso, di incoraggiare la cooperazione tra le amministrazioni locali e il rafforzamento delle relazioni inter istituzionali in una logica di governance multi-livello. Il coinvolgimento nella risposta ai bisogni di tutti gli attori territoriali stimola la modalità di co-progettazione degli interventi sul territorio e sviluppa la capacità di attuare investimenti sempre più orientati all'utenza. Con specifico riferimento al SISO, la formazione a tutt'oggi in corso, pertanto, si propone di: a) incentivare il popolamento dei dati utili da parte dei Comuni; b) avviare un percorso di autovalutazione in merito alla qualità e quantità del dato inserito; c) avviare processi di monitoraggio utili all'analisi dei bisogni zonali e regionali nel breve e medio termine ed alla valutazione della programmazione regionale e zonale che dovrà essere sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini in continua evoluzione. Ne discende la necessità di avere dati sempre aggiornati, completi e qualitativamente buoni. Tenuto conto che la raccolta e l'analisi dei dati comunali, zonali e regionali, in materia di servizi sociali e socio-sanitari, attraverso il SISO costituirà la premessa per la stesura dei Piani di Zona, e per la elaborazione della programmazione regionale di area sociale, si ritiene di confermare quale obiettivo prioritario anche per il corrente anno quello di garantire il costante caricamento dei dati in modo tale di avere la situazione aggiornata al 100% in tempo reale. Anche a tal fine vengono destinate risorse del Fondo in oggetto pari ad € 1.105.254,87.

Il raggiungimento dei dati sarà oggetto di verifica e condizione per il trasferimento della quota di risorse del Fondo 2024, destinati agli Uffici di cittadinanza.

La quota sopra indicata, sarà ripartita tra le Zone sociali in base al dato storico, ovvero allo standard definito con la citata DGR n. 848/2008. Quest'ultimo atto prevede che gli UdC siano distribuiti capillarmente (1 ogni 20.000 abitanti, con uno scarto di +/- 20%: min. 16.000, max 24.000 ab.) e che sia prevista la presenza sul territorio regionale di 35 Uffici della cittadinanza. Ad oggi sono così ripartiti tra le Zone sociali:

Zona sociale	Standard ex DGR 848/2008
CITTA' DI CASTELLO	4
PERUGIA	5
ASSISI	2
MARSCIANO	2
PANICALE	3
NORCIA	1
GUBBIO	3
FOLIGNO	4
SPOLETO	2
TERNI	5
NARNI	2
ORVIETO	2

INDIRIZZI E VINCOLI PER LA PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA (ai sensi dell'art. 268 comma 2 lett. e) della legge regionale n. 11/2015)

Tenuto presente quanto previsto dal Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali di cui alla l.r. 11/2015, con riferimento alla nuova *governance* territoriale si richiama, in particolare, l'art. 268 *bis* che definisce le funzioni in capo alle Zone sociali, tramite il Comune capofila e si stabiliscono, per le risorse oggetto del presente riparto, alcuni vincoli per la programmazione sociale di territorio in ragione di una razionalizzazione del sistema regionale dei servizi sociali attraverso la piena realizzazione di una gestione associata in grado di favorire economie di scala, l'adeguata utilizzazione delle risorse disponibili e la verifica continua dell'efficacia e dell'efficienza della spesa. Ciò anche in applicazione di quanto disposto nel Piano sociale regionale.

Premesso che va riconfermata la struttura territoriale preposta alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, denominata Ufficio di Piano, di cui all'art. 268 *bis* della l.r. 11/2015, con le funzioni che gli sono proprie e la relativa struttura organizzativa, si prevede, in particolare, la necessità di procedere:

- nel metodo della programmazione sociale di territorio;
- nell'esercizio in forma associata delle funzioni da parte dei Comuni;
- nella gestione unitaria delle risorse finanziarie destinate alla programmazione sociale territoriale;
- nella rendicontazione delle risorse trasferite, previo monitoraggio, dei risultati raggiunti (nel rispetto di quanto imposto dall'art. 268, co. 2 lett. b) e c) della l.r. 11/2015) da parte del Comune capofila di Zona sociale. A tal riguardo si stabilisce che il mancato adempimento di detto onere conoscitivo o il mancato utilizzo non motivato di parte delle risorse comporta la revoca del finanziamento trasferito, il quale è versato all'entrata del bilancio regionale per le successive riprogrammazioni e ripartizioni dei fondi oggetto del presente atto.
- nella costruzione di livelli essenziali e uniformi di assistenza sociale così come definiti con il piano sociale regionale, destinando, in via prioritaria, a tale fine, le risorse trasferite.

QUOTA RISERVATA AI SENSI DEGLI ARTT. 343 E 357 L.R. 11/2015

Con l'art. 343 del TU legge regionale 11/2015 la Regione, al fine di favorire l'inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro, incentiva la stipula di convenzioni, da parte dei Comuni, anche in forma associata, con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per la fornitura di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 381/1991 e dell'articolo 403.

In attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. a e dell'art. 343 della l.r. 11/2015, si procede, come già fatto nell'ultimo biennio, a segnalare ai Comuni capofila delle Zone sociali/Unione dei Comuni del Trasimeno la possibilità, con riferimento ai Comuni ricompresi nella rispettiva area, di trasmettere apposita richiesta corredata da dichiarazione attestante il dato relativo agli affidamenti, anche in forma associata, di forniture di beni e servizi a favore delle cooperative di tipo B, riferibili all'anno 2022, in misura percentuale non inferiore al 5% del valore complessivo degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi, operati dagli stessi Comuni.

Pertanto, in base alle richieste che perverranno, la quota relativa al Fondo anno 2023 (riportata sopra al paragrafo 1) 'Risorse' e che è pari ad € 72.000,00) verrà ripartita in base ad elementi di ponderazione socio-demografici. Inoltre per le verifiche ed i controlli ai sensi del comma 4 dell'art. 343 del T.U. legge regionale 11/2015 si prevede che esse

potranno essere effettuate attraverso l'”Osservatorio regionale dei contratti pubblici” o altri strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale.

QUOTA A GESTIONE REGIONALE

Tale quota è destinata, in attuazione dell'art. 357, comma 1, lett. b) del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi sociali, alle attività di programmazione sociale della Regione ed in particolare alla sperimentazione di servizi innovativi, a sostenere progetti che hanno un rilievo e valenza regionale, agli interventi regionali di area sociale, al cofinanziamento di progetti nazionali e europei al monitoraggio, a percorsi di ricerca a supporto della programmazione sociale. Le risorse ammontano a complessive € 218.000,00.

Nello specifico, per la programmazione delle predette risorse si rinvia ad appositi atti amministrativi.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)